



Principali indicazioni normative per l'accesso al SSN

a cura di
Vittoria Pastorelli



Norma di riferimento	Livello d'assistenza	Beneficiario
Legge 286 del 25 luglio 1998, art. 34 (Testo Unico immigrazione: TU)	Iscrizione obbligatoria al SSN - LEA	Gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno ... per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo.



Norma di riferimento	Livello d'assistenza	Beneficiario
Accordo Stato Regioni e Province Autonome, Atti 255/CSR del 20 dicembre 2012	Iscrizione obbligatoria al SSN - LEA	<p>Motivi del soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del TU e successiva normativa in materia:</p> <ul style="list-style-type: none">▪▪ Asilo politico/rifugiato▪ Asilo umanitario - motivi umanitari - protezione sussidiaria▪ Richiesta di protezione internazionale▪ Richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino") <p>In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno,</p>



Norma di riferimento	Livello d'assistenza	Beneficiario
Circolare Ministero della Sanità 5 del 24 marzo 2000	Iscrizione obbligatoria al SSN - LEA	Asilo politico; Asilo umanitario; Richiesta di asilo; ... l'iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza alle autorità di polizia.



Norma di riferimento	Livello d'assistenza	Beneficiario
Decreto Legislativo 142 del 18 agosto 2015, art. 21	I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (iscrizione obbligatoria al SSN – LEA), fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale (STP vedi sotto)	Immigrato che richiede protezione internazionale

Norma di riferimento	Livello d'assistenza	Beneficiario
<p>Legge 286 del 25 luglio 1998, art. 35 e Accordo Stato Regioni e Province Autonome, Atti 255/CSR del 20 dicembre 2012</p>	<p>Tessera STP Stranieri Temporaneamente Presenti. Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del M. della S. 6 marzo 1995, pubblicato nella G. U. n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 nov. 1989; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza. 	<p>Gli STP, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR. Immigrato senza permesso di soggiorno (mai avuto o scaduto e non rinnovato o diniegato e senza ricorso)</p>



Asilo

Forma di protezione garantita da uno Stato sul suo territorio, basata sul principio del non respingimento (non-refoulement) e sui diritti del rifugiato riconosciuti internazionalmente o nazionalmente. Viene concesso ad una persona non in grado di chiedere la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza e/o in cui è residente, in particolare per timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche.

Termine correlato: rifugiato.

Fonte: definizione tratta dalla Commissione Europea



Asilo (richiedente)

Qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva.

Fonte: art. 2(c) della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27/1/2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e D. Legisl. 142 del 18/8/2015



Rifugiato

In base alla Convenzione di Ginevra chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Nel contesto dell'UE si riferisce in particolare al cittadino di un paese terzo o all'apolide che, ai sensi dell'art. 1° della Convenzione di Ginevra, viene ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro e al quale l'art. 12 (esclusione) della Direttiva 2004/83/CE non si applica.

Termine più ampio: migrante forzato.

Termini correlati: asilo, sfollato interno.

Fonte: Convenzione di Ginevra del 1951. art. 2(c) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29/4/2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.



Rifugiato (status di)

Riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato.

Termini correlati: rifugiato ex Convenzione, protezione internazionale, rifugiato (riconoscimento collettivo dello status di), rifugiato (revoca dello status di).

Fonte: art. 2(d) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29/4/2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.



Protezione internazionale

Nel contesto dell'UE comprende lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definita alle lettere d) e f) dell'art. 2 della Direttiva 2004/83/CE. Nel contesto internazionale fa riferimento alle azioni della comunità internazionale basate sul diritto internazionale e volte a tutelare i diritti fondamentali di una determinata categoria di persone fuori dal proprio paese di origine, che non godono della protezione dei propri paesi.

Termini più specifici: rifugiato (status di), protezione sussidiaria (status di), protezione umanitaria, protezione temporanea.

Termine correlato: Ginevra (Convenzione di) e New York (Protocollo di).



Protezione sussidiaria

Protezione concessa al cittadino di un paese terzo o all'apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Termine più ampio: protezione internazionale

Termini più specifici: protezione sussidiaria (status di), protezione sussidiaria (persona ammissibile di).

Termini correlati: protezione umanitaria, rifugiato a causa di una guerra civile, protezione temporanea.

Nota: non è utilizzato nel Regno Unito.

Fonte: art. 2(e) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29/4/2004, confermata dalla Direttiva 2011/95/UE, Dlgs. 251/2007, art. 1, c. 1, lett. G.



D.P.C.M. del 12/1/2017 ha normativamente previsto l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. per tutti i minori stranieri presenti sul territorio ed indipendentemente dalla regolarità del soggiorno.

Con l'iscrizione al S.S.N. italiano a titolo obbligatorio minori– regolari, irregolari e non accompagnati – hanno diritto al P.d.L.S. o al M.M.G. quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità.

In considerazione della necessità del C.F., di regola richiesto per l'iscrizione al S.S.N., l'Agenzia delle Entrate ha adottato la Risoluzione n. 25 volta a facilitare tale iscrizione, attraverso la richiesta del C.F. attivata direttamente dalla Asl quale soggetto terzo;





Per quanto riguarda l'iscrizione al S.S.N. dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti, si chiarisce che l'iscrizione assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero.

Inoltre sempre per i minori non regolarmente soggiornanti, tenuto conto dell'impossibilità di accertare l'eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valida dal momento dell'iscrizione e non oltre i 6 anni,; l'esenzione, secondo quanto indicato dal M.E.F., è individuata nel codice esenzione X 23 ed è valida dal momento dell'iscrizione fino al compimento dei 6 anni, sopra i 6 anni essa cessa e l'eventuale esenzione per la singola prestazione è quella X01, secondo quanto più avanti specificato per tutti gli stranieri S.T.P.





Per quanto riguarda invece i minori non accompagnati le prestazioni saranno erogate senza la quota di partecipazione al ticket ed il codice di esenzione specifico è individuato dal M.E.F. nel codice esenzione X24; tale esenzione, limitata alle prestazioni specialistiche, cessa al raggiungimento della maggiore età





Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa da cui non è possibile esulare e dei principi in essa contenuti, si è dell'avviso che per gli stranieri S.T.P. in ogni caso deve essere richiesta la quota di partecipazione a fronte di ciascuna prestazione e, laddove lo straniero dichiara il proprio stato di indigenza, la singola prestazione dovrà essere erogata in esenzione con codice X01, previa acquisizione di dichiarazione.

Per quanto attiene infine il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito per i richiedenti protezione internazionale oltre il periodo previsto dalla norma in cui non possono svolgere attività lavorativa, si precisa che, a seguito del recente parere del C.d.S., si è in attesa di indicazioni applicative da parte dei competenti uffici.

L'accesso ai servizi socio-sanitari e di assistenza della persona straniera regolarmente soggiornante

Per gli stranieri regolarmente soggiornanti vige l'obbligo di iscrizione al S.S.N. (d.lgs 25/7/1998, n. 286, art. 34). Esso riguarda tutti i soggetti regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per i seguenti motivi o trovandosi in una delle seguenti condizioni:

- **lavoro subordinato;**
- **lavoro autonomo;**
- **motivi familiari;**
- **asilo politico (compresi i rifugiati);**
- **asilo umanitario – protezione temporanea;**
- **protezione sociale;**
- **minori stranieri;**
- **donne in stato di gravidanza e di puerperio fino a un massimo di 6 mesi dalla nascita del figlio.**

Per i casi di permesso, che consentano lo svolgimento di attività lavorative, sussiste la facoltà di autocertificare la propria condizione di disoccupato iscritto nelle liste dei centri per l'impiego.





**L'obbligo di iscrizione è esteso anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
che si trovino in una delle seguenti condizioni:**

- **minori in attesa di adozione ospiti in Centri di Accoglienza;**
- **affidamento (compresi i minori non accompagnati);**
- **richiesta della cittadinanza (riguarda tutti coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento);**
- **detenuti e internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena (DLvo 230/99, art. 1, comma 5);**
- **rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi;**
- **pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso).**

In tutti i casi sopra indicati, l'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Se il familiare è un minore studente, al compimento del diciottesimo anno di età, potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio e non dovrà pagare il contributo di iscrizione all'SSN previsto per l'iscrizione volontaria.



Iscrizione volontaria all'SSN

Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie sopra indicate, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione volontaria all'SSN valida anche per i familiari a carico (Testo Unico sull'immigrazione - TU, art. 34, comma 3 e 4).

L'iscrizione volontaria all'SSN può essere, altresì, richiesta:

- dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;**
- dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della Legge 18 maggio 1973, n. 304.**



ASPETTI RILEVANTI

Collocamento alla pari

Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri (17-30 anni) venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed eventualmente professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del paese di soggiorno (Legge 18 maggio 1973, n. 304).



ASPETTI RILEVANTI

Domicilio, residenza, dimora

Il domicilio, nel diritto privato italiano, corrisponde al luogo in cui una persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (art. 43, comma 1 CC). Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica. La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, comma 2 CC). Non essendo specificato che cosa sia la dimora, il significato del termine è quello comune: il luogo in cui una persona si trova ad abitare. È possibile avere più di una residenza di fatto, anche se per qualificare un'abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità.



L'iscrizione all'SSN è gratuita se la persona straniera:

- è disoccupata con permesso di soggiorno e iscritta alle liste di collocamento o munita di permesso per attesa occupazione;**
- è rifugiata con regolare certificato attestante lo status di rifugiata e/o richiedente asilo;**
- è coniugata con un cittadino italiano e a carico dello stesso;**
- è minore con genitore residente in Italia e appartenente a una delle categorie sopraelencate.**



Tessera Sanitaria (TS)/Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)

Con l'iscrizione all'SSN si ha diritto al rilascio della Tessera Sanitaria (TS), che viene data allo straniero previa esibizione del permesso di soggiorno. La TS è altresì consegnata alla persona straniera che presenti il cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. In tal caso è anche necessario esibire il passaporto e il visto (sullo stesso passaporto) da cui si evidenzia il motivo di ingresso in Italia. L'iscrizione avverrà per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili. Se il permesso è in fase di rinnovo occorre esibire il cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta dell'istanza di rinnovo rilasciata dalle Poste Italiane, unitamente alla copia del precedente permesso di soggiorno scaduto o in scadenza. Anche in questo caso l'iscrizione avverrà per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili.





Ai fini del rilascio della TS è necessario che il richiedente dimori abitualmente in un Comune compreso nell'ambito territoriale dell'ASL a cui è inoltrata la domanda di rilascio. A tale scopo, è considerata dimora abituale:

- **la residenza anagrafica e, in mancanza di essa, il domicilio che figura sul permesso di soggiorno;**
- **l'ospitalità da più di tre mesi, debitamente documentata, in un Centro di Accoglienza.**

In mancanza della residenza anagrafica, la persona straniera dovrà rilasciare apposita autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) per attestare la propria domiciliazione effettiva. Tale indirizzo dovrà risultare dall'esibizione della documentazione in possesso del soggetto (permesso di soggiorno o documento rilasciato dal Centro di Accoglienza).

L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o di documento equipollente e del visto d'ingresso (d.lgs 286/98, art. 4 - TU sull'immigrazione).

ASPETTI RILEVANTI

Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione amministrativa a permanere sul territorio nazionale

Esso può avere una durata variabile:

- a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo (art. 5, comma 3, lett. a);**
- b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedano tale estensione (art. 5, comma 3, lett. b);**
- c) superiore a un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è, tuttavia, rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali (art. 5, comma 3, lett. c);**
- d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari (art. 5, comma 3, lett. d);**
- e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal TU o dal Regolamento di attuazione (art. 5, comma 3, lett. e);**
- f) permesso di soggiorno per cure mediche (art. 35).**



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1. Quando è dovuto il pagamento del contributo per l'iscrizione all'SSN?

Il contributo per l'iscrizione all'SSN è dovuto quando non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi e non siano state versate le relative imposte in Italia. Viceversa, il cittadino straniero che abbia presentato regolare dichiarazione dei redditi e pagato le relative imposte non dovrà pagare alcun contributo.

2. A quali condizioni è rilasciata la Tessera Sanitaria?

La Tessera Sanitaria è rilasciata allo straniero che esibisca il permesso di soggiorno o la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo dello stesso e che dimori abitualmente in un Comune compreso nell'ambito territoriale della ASL a cui è inoltrata la domanda di rilascio.



Il permesso di soggiorno

L'assenza del permesso di soggiorno limita i diritti della persona straniera, considerato che la mancata osservanza della normativa che regola l'ingresso e la permanenza in Italia esclude, di per sé, la facoltà di svolgere ulteriori attività. Risultano precluse, in particolare, la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro, di sottoscrivere un contratto di locazione, di svolgere attività di lavoro autonomo, di iscriversi a un corso di studi, ecc.





L'assenza del permesso di soggiorno, invece, non preclude alle persone straniere di ricevere, nei presidi pubblici e accreditati di ogni ASL, le seguenti prestazioni:

- cure ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorché continuative, comprese quelle erogate in regime di day hospital e pronto soccorso;**
- cure ambulatoriali urgenti ed essenziali, ancorché continuative per malattia e infortunio, compresi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione post-infortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.**

Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).



ASPETTI RILEVANTI

Il requisito dell'urgenza o dell'essenzialità deve essere attestato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni.

In forza del principio di continuità delle cure urgenti ed essenziali devono, inoltre, ritenersi assicurati il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso (Circ. Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5): prestazioni minime essenziali, quali i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.





In particolare, sono garantiti:

- a) tutela sociale della gravidanza e maternità compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane (Legge 405/1975, Legge 194/1978, DM Ministero della Sanità, 6 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni - Decreto sostituito dal DM Ministero della Sanità, 10 settembre 1998);**
- b) tutela della salute del minore (Convenzione ONU, 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 176/1991);**
- c) vaccinazioni previste dai piani sanitari;**
- d) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.**

Sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T/Ser.D) (Circ. Ministero della Sanità, 24 marzo 2000, Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990) e le prestazioni nei confronti di soggetti con HIV.



Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

Agli stranieri irregolarmente presenti, in sede di prima erogazione dell'assistenza, deve essere attribuito un codice regionale individuale di accesso a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Detto codice identifica la persona migrante anche per il rimborso delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate. La struttura sanitaria deve procedere, in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito (Circ. Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5). Il rilascio del codice STP ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.





Al momento dell'assegnazione del codice STP, se il destinatario della prestazione è indigente bisogna far sottoscrivere "l'autocertificazione di indigenza". L'esonero dalla partecipazione alla spesa va applicato in tutti i casi (elenco completo in Allegato 12 al DM Ministero dell'Economia, 17 marzo 2008), così come si applica per i cittadini italiani.

In analogia a quanto previsto per i cittadini italiani, gli STP sono completamente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per quanto riguarda:

- **ricoveri ospedalieri urgenti;**
- **prestazioni ambulatoriali urgenti ad accesso diretto (pronto soccorso, guardia medica, ecc.);**
- **visite medico-generiche in strutture pubbliche;**
- **interventi di prevenzione delle malattie e profilassi finalizzati alla tutela della salute pubblica;**
- **vaccinazioni obbligatorie;**
- **prestazioni previste nei protocolli della maternità;**
- **prestazioni a tutela dell'infanzia;**
- **soggetti con malattie croniche e invalidanti, nonché con malattie rare; in questo caso il codice di esenzione sarà indicato, a cura del medico prescrittore.**

ASPETTI RILEVANTI

Il codice STP deve essere rilasciato anche in assenza di passaporto o di altri documenti.



ASPETTI RILEVANTI

Le persone straniere per le quali sia stata presentata dichiarazione di emersione (regolarizzazione ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno, D.lgs n. 109/2012) possono essere iscritte all'SSN. In caso di assenza del codice fiscale sarà attribuito un codice STP, ma senza le limitazioni degli irregolari. In tal caso, l'unico documento che il migrante può esibire è una ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di emersione unitamente a un valido documento di riconoscimento (passaporto), Circ. Ministero dell'Interno, prot. n. 56675, 26 ottobre 2012.



Autocertificazione stato di indigenza

È previsto l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. Il codice di esenzione (X01) vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata. Lo straniero irregolarmente soggiornante può autocertificare la propria indigenza e dichiarare il luogo in cui dimora.



Elenco degli Stati con i quali l'Italia ha stipulato e ratificato Accordi bilaterali internazionali

Lo Stato italiano ha stipulato Accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Capo Verde, Città del Vaticano e Santa Sede, Croazia, Ex Jugoslavia (Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Tunisia. Le prestazioni assicurate da queste convenzioni hanno portate differenti a seconda del contenuto dell'Accordo, così pure le categorie di persone che possono beneficiarne sono diverse, rendendosi, dunque, necessaria una valutazione caso per caso.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

- 1. La persona straniera appartenente a uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un Accordo bilaterale, una volta giunta sul territorio italiano, se non è a conoscenza dell'esistenza del contenuto dell'Accordo bilaterale, dove può consultarlo?**

L'elenco degli Accordi bilaterali è presente nel sito del Ministero della Salute all'indirizzo:

www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=594&menu=strumentieservizi

- 2. Tutte le persone appartenenti agli Stati con i quali l'Italia ha stipulato Accordi bilaterali possono ricevere prestazioni sanitarie?**

No. Non tutte le persone appartenenti agli Stati con i quali l'Italia ha stipulato Accordi bilaterali possono ricevere prestazioni sanitarie. L'accesso alle cure, a seconda dei casi, può essere consentito solo ad alcune categorie sociali (ad esempio, lavoratori) o ad alcune categorie di persone, (ad esempio, familiari degli stessi). Per questo motivo è utile conoscere il contenuto dell'Accordo prima di fare ingresso nel territorio italiano.



3. Se la persona appartenente a uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un Accordo bilaterale non è in possesso dell'apposito modulo di autorizzazione, rilasciato dal proprio Paese di origine, può ricevere una prestazione sanitaria?

Sì. È possibile ricevere le cure urgenti ed essenziali ancorché continuative, nei presidi ospedalieri pubblici e accreditati delle ASL. In tal caso l'Azienda chiede il rimborso degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della Salute in attuazione dei predetti Accordi (DPR 31 agosto 1999, n. 34, art. 43 n. 7, Circ. Ministero della Sanità, 24 marzo 2000 n. 5, Parte II).

4. Se la persona appartenente a uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un Accordo bilaterale è in stato di gravidanza ed è priva degli appositi modelli di autorizzazione rilasciati dal suo Paese, può avere accesso alle cure?

Sì. La legge italiana garantisce le prestazioni minime essenziali e la tutela sociale della gravidanza e della maternità, incluso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane, nonché la tutela della salute del minore.



La legge italiana tutela espressamente determinate categorie di soggetti che, per le loro particolari condizioni personali, sociali o di appartenenza, vengono ritenute meritevoli di speciale protezione al punto da riconoscere loro il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, anche se l'ingresso nel territorio nazionale è avvenuto in violazione della normativa di riferimento. Trattasi di circostanze considerate espressamente dalla legge e alla cui ricorrenza si configurano veri e propri divieti di espulsione o di respingimento. Una di tali condizioni è lo stato di gravidanza.



Stato di gravidanza

Lo stato di gravidanza è espressamente previsto dalla legge come motivo di inespellibilità della migrante gestante, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno "per cure mediche" sino a sei mesi dopo la nascita del bambino (DLvo 286/98, art. 19, comma 2, lett. d e DPR 394/99, art. 28, comma 1, lett. c). La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia in cui si dimora, unitamente a un certificato attestante lo stato di gravidanza.

Il permesso per cure mediche non consente di lavorare e non può essere convertito in altro tipo di permesso di soggiorno, salvo che in casi particolari (ad esempio, coesione familiare con cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno e in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare)



ASPETTI RILEVANTI

Il diritto a ottenere il permesso di soggiorno spetta anche al marito irregolarmente presente e convivente in Italia con la cittadina extracomunitaria in stato di gravidanza (Corte Cost., Sent. 27 luglio 2000, n. 376).



Tutela del minore (DLvo 286/98, art. 31, comma 3)

Ricorso al Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni, a causa di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo Unico (TU) sull'immigrazione. A questo proposito, si veda la Sentenza della Cassazione civile sezione VI ordinanza 7 settembre 2012, n. 15025: "...potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto".





Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), ovvero i minori che giungono in Italia privi della figura genitoriale o di altro soggetto affidatario, vanno considerati come grands enfants che hanno ricevuto un'elevata autonomia, riconosciuta dalla stessa famiglia e che, per le esperienze vissute, hanno generalmente un livello di maturità superiore a quello dei loro coetanei italiani. È doveroso, dunque, prendere coscienza della condizione degli MSNA, al fine di assicurare un intervento olistico (legale, medico, psicologico) adeguato ed efficace. Nella condizione degli MSNA i concetti di protezione, di superiore interesse del minore e di accoglienza sono correlati tra loro e spesso difficili da scindere.





Bisogna tenere conto, insomma, dell'identità multipla di cui l'MSNA è detentore: minore, solo e straniero. Ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. a del DLvo 286/98, gli MSNA non possono essere espulsi, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per minore età. Prima del compimento della maggiore età e in prossimità, con il consenso del minore, si può richiedere alla Procura dei Minori di disporre la prosecuzione del collocamento in comunità sino al ventunesimo anno di età. Può anche richiedersi la conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi di lavoro.





Permesso di soggiorno per le donne vittime di violenza

Con l'entrata in vigore il 16 ottobre 2013 della Legge n. 119/2013, è stato introdotto nel TU Immigrazione l'art. n. 18 bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o di un giudizio.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato anche a seguito di segnalazione al Questore da parte dei servizi sociali. Trattandosi di permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve ritenersi che lo stesso sia convertibile in permesso di soggiorno per lavoro come previsto dall'art. 14 del DPR 394/99.





Come chiarito in una circolare del Ministero dell'Interno del 26 agosto 2013, ai fini del rilascio del nuovo permesso di soggiorno non è necessario che la vittima cooperi nell'attività investigativa, né che il procedimento penale sia già in corso. Conformemente alla disciplina di carattere generale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, il nuovo permesso ha una durata annuale, rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro. La nuova disposizione, analogamente a quanto previsto dall'art. 18 per le vittime di tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno.



Protezione internazionale prevista per i rifugiati e per i richiedenti asilo (DLvo 286/98, art. 19, comma 1)

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.



Procedura per la richiesta di protezione internazionale (DLvo 251/2007)

Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.



Procedura conseguente alla richiesta di protezione internazionale

Il richiedente asilo politico presenta l'istanza di protezione internazionale alla Questura territorialmente competente (della Provincia dove dimora). A seguito dell'istanza, il richiedente viene convocato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che procede alla sua audizione.





L'esito dell'istanza può dar luogo a una:

- **decisione positiva con riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria o dei motivi umanitari e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno;**
- **decisione negativa con la possibilità di ricorso al Tribunale ordinario (il termine per proporre il ricorso è di 30 giorni dalla notifica della Decisione e di 15 se lo straniero è trattenuto presso un Centro di Identificazione ed Espulsione, CIE).**



Cure mediche urgenti ed essenziali

Viene concesso uno speciale permesso di soggiorno atipico temporaneo per cure mediche a favore dello straniero bisognoso di cure mediche, ma entrato irregolarmente nel territorio nazionale (Cons. di Stato, Sent. n. 5286/2011).



1. Si presenta al consultorio una donna migrante in stato di gravidanza, ma priva del permesso di soggiorno, può ricevere assistenza socio-sanitaria?

Sì. La legge garantisce le prestazioni minime essenziali tra le quali viene espressamente citata la tutela sociale della gravidanza e della maternità compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane, nonché la tutela della salute del minore. La donna straniera in stato di gravidanza ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche (con durata sino al sesto mese di vita del bambino). È raccomandabile richiederlo immediatamente, in quanto il titolo di soggiorno garantisce l'iscrizione al S.S.N. con conseguente diritto all'assegnazione del pediatra. Potrebbero esserci dei problemi per tale assegnazione in assenza del permesso di soggiorno. Fanno eccezione, al momento della redazione della presente pubblicazione, le Regioni Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Liguria, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. Per le restanti, tuttavia, deve considerarsi operativo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2013 che richiede di garantire, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, l'iscrizione sanitaria di tutti i minori extracomunitari anche se privi del permesso di soggiorno.



2. Il minore extracomunitario ospitato presso una comunità alloggio e privo dei genitori, può ottenere un permesso di soggiorno?

Sì. Ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. a del D.lgs 286/98, il minore straniero non può essere espulso, ma ha diritto, qualora privo dei genitori (cosiddetto Minore Straniero Non Accompagnato, MSNA) a un permesso di soggiorno per minore età. È doveroso, in presenza degli MSNA, avanzare immediatamente richiesta al Giudice Tutelare di nominare un tutore del minore, nonché comunicare la presenza del minore alla Procura dei Minori per i provvedimenti di competenza.

3. La persona migrante irregolarmente presente in Italia, ma coniuge di persona straniera titolare di permesso di soggiorno e padre di minore residente in Italia, può richiedere qualche forma di tutela?

Sì. È possibile avanzare al Tribunale per i Minorenni una richiesta di autorizzazione straordinaria a permanere sul territorio nazionale nell'interesse dei figli minori, qualora si accerti che l'improvviso allontanamento del padre possa pregiudicare la stabilità psichica ed emotiva dei figli minori, tenuto conto della tenera età e di ogni altro elemento specifico.



4. La persona richiedente asilo in attesa di convocazione da parte della competente Commissione Territoriale può iscriversi all'SSN?

Sì. La presentazione dell'istanza di protezione internazionale comporta il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per "richiesta asilo" sino alla definizione della procedura. Nelle more il migrante ha diritto all'iscrizione all'SSN.

5. Lo straniero destinatario di un diniego della protezione internazionale e che abbia tempestivamente proposto ricorso può ottenere un permesso di soggiorno e mantenere l'iscrizione all'SSN?

Sì. La proposizione del ricorso, nei termini di legge, comporta l'automatica sospensione degli effetti della decisione di diniego della Commissione, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per "asilo politico" della durata di tre mesi rinnovabili per ulteriori tre mesi e sino alla definizione del procedimento civile. A tale regola generale fanno eccezione le ipotesi previste dal D.lgs 150/2011, art. 19, comma 4.



6. Se una persona straniera è senza fissa dimora e non riesce a rinnovare la residenza, come può fare?

È possibile richiedere l'iscrizione nel registro della "residenza virtuale". Nei comuni più virtuosi, infatti, è stato predisposto questo specifico elenco di persone senza fissa dimora che, tuttavia, risiedono regolarmente nel territorio comunale.

7. Le persone straniere minori di 18 anni godono di uno speciale regime ai fini dell'accesso alle prestazioni sanitarie in Italia?

Sì. I minori, anche se non accompagnati e privi del permesso di soggiorno, sono iscritti all'SSN a condizioni di parità con i cittadini italiani.

8. La persona straniera può essere ammessa al Gratuito Patrocinio (Patrocinio a spese dello Stato) nei procedimenti giudiziari, così come previsto per il cittadino italiano?

Sì. Può essere ammessa qualora si tratti di persona non abbiente, ovvero con un reddito annuo imponibile di € 11.369,24 e le ragioni per le quali si procede non risultino palesemente infondate.